

ENTE AUTONOMO REGIONALE
«TEATRO DI MESSINA»

STATUTO

TITOLO I
NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE

Art. 1
(Natura dell'Ente)

L'Ente Autonomo Regionale «Teatro di Messina», istituito con L.R. 10/1/95 n° 4, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Messina nei locali del Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone.

Per esigenze connesse al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 della L.R. 4/95, l'Ente potrà dislocare uffici in locali diversi dalla sede e/o uffici operativi anche fuori dal Comune di Messina per il tempo necessario alla promozione ed alla gestione degli spettacoli dallo stesso Ente prodotti.

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare la istituzione di uffici staccati in locali diversi dal teatro Vittorio Emanuele, e la istituzione di uffici di rappresentanza.

Art. 2
(Finalità)

L'Ente non persegue fini di lucro, ha le finalità di cui all'art. 2 della legge 10/1/95 n° 4 ed assume ogni iniziativa coerente con dette finalità.

Art. 3
(Attività nei settori della Musica, della Lirica, del Balletto e della Prosa)

L'attività prioritaria dell'Ente si esplica nei settori:


- a) Musica, Lirica e Balletto;
- b) Prosa.

L'Ente caratterizza, qualitativamente e quantitativamente, la propria programmazione secondo gli indirizzi del teatro di tradizione di lirica e di prosa internazionale, favorendo la ricerca e la sperimentazione.

Per la predisposizione dei programmi relativi ai settori suindicati, il Consiglio di Amministrazione si avvale della competenza di due Direttori Artistici.

Art. 4
(Attività nei settori della Formazione, Cinema, attività espositive, conservative, convegnistiche, editoriali, e di altri generi di spettacolo)

Per le attività nei settori della formazione, del cinema, delle attività espositive, convegnistiche, editoriali, discografiche, video, conservative, museali, di promozione e distribuzione, nonché di altre forme di spettacolo, il Consiglio di Amministrazione



provvede alla formulazione di indirizzi programmatici, adottando progetti, strumenti, metodi e criteri, nonché giovandosi di risorse, competenze artistiche ed organizzative, idonee alla migliore riuscita dei programmi stessi.

Art. 5

(Interventi per la promozione e lo sviluppo culturale nel territorio regionale)

Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento delle finalità dell'Ente, pone particolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura siciliana.

Art.6

(Disponibilità e gestione edifici)

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge 4/95, l'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina e tutti gli altri edifici e contenitori culturali che comunque verranno nella disponibilità dell'Ente anche da altri soggetti, in comodato, con convenzione, in concessione e/o simili atti idonei allo scopo.

L'Ente può acquisire, anche a titolo oneroso, per la organizzazione e la rappresentazione di determinati spettacoli, la disponibilità di ulteriori idonei spazi pubblici o privati.

L'organizzazione e la rappresentazione di spettacoli al di fuori degli stabili gestiti dall'Ente non costituisce attività di straordinaria amministrazione.

Gli stabili gestiti dall'Ente, riservati ai fini istituzionali, potranno essere utilizzati anche da terzi a titolo oneroso secondo le modalità contenute in un apposito regolamento che disciplinerà modi, criteri, termini, canoni, e procedure.

Art. 7

(Patrimonio e dotazione finanziaria)

Il patrimonio dell'Ente è quello individuato dall'art. 3 della L.R. 4/95. Alla dotazione finanziaria si provvederà in conformità a quanto indicato all'art. 4 della stessa legge.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE E LORO COMPITI

Art. 8

(Organi)


Ai sensi dell'art. 6 L.R. 4/95, gli organi dell'Ente sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Sovrintendente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori.

Art. 9

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.



In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 4/95.

Il Presidente, su specifica e motivata richiesta del Sovrintendente, ai sensi dell'art.11 comma 3°, anche in relazione alla necessità ed all'urgenza di provvedere, autorizza l'effettuazione di spese di importo unitario non superiore a lire venti milioni, comprensive di eventuali oneri fiscali, che non possono rientrare nel novero delle spese economali.

I provvedimenti di spesa di cui al precedente comma sono trasmessi mensilmente al Consiglio di Amministrazione, che li esamina per la relativa ratifica, alla prima seduta utile.

Art. 10 (Sovrintendente)

Il Sovrintendente è nominato dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza del Consiglio in carica, fra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza.

Il Sovrintendente fa parte di diritto, con voto consultivo, del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione del Sovrintendente con le stesse modalità previste per la nomina, entro il termine massimo di trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

In caso di mancata designazione, entro il termine suindicato, da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione procede alla nomina del Sovrintendente tra soggetti di chiara fama e comprovata esperienza.

Il nuovo Sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al Sovrintendente.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico, per gravi motivi, con decreto dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Sovrintendente, le sue funzioni sono svolte, in via sostitutiva, dal Direttore Amministrativo.

Art. 11 (Compiti del Sovrintendente)

1. Il Sovrintendente coordina l'attività dell'Ente avvalendosi, (senza alcun rapporto gerarchico con il personale dell'Ente) della collaborazione dei dirigenti e dei direttori artistici, nonché di un proprio ufficio costituito almeno da un segretario, da una unità di livello esecutivo e da un commesso.

2. Il Sovrintendente:

a) nella fase di predisposizione dei programmi assicura il collegamento tra i direttori artistici al fine di presentare proposte organiche e coordinate e fornire al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per l'approvazione dei programmi stessi;

b) nella fase di attuazione, coordina l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, promuove, secondo le esigenze, gli interventi dei direttori artistici, dei dirigenti dei diversi settori dell'Ente e, attraverso questi ultimi, del personale agli stessi sottordinato; formula direttamente, proposte di provvedimenti del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

c) sentiti i dirigenti dell'Ente, predispone, avvalendosi della competenza del dirigente del servizio finanziario e del direttore amministrativo, i bilanci preventivi e consuntivi.

3. Richiede al Presidente le autorizzazioni di spesa presidenziali di cui all'art. 9, 3° comma, e provvede di conseguenza.

4. Relaziona, alla prima seduta utile, in merito agli affari rientranti nella sua competenza, quando ciò sia richiesto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è nominato con decreto dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione ed è composto oltre che dal Presidente e dal Sovrintendente che partecipa alle sedute senza il diritto di voto, da:

a) un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione;

b) tre rappresentanti del Comune di Messina;

c) da due rappresentanti della Provincia Regionale di Messina, di cui uno vicepresidente: quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore artistico delle attività di musica sinfonica, da camera, lirica e di balletto e/o il Direttore artistico della prosa per discutere su materie di loro specifica competenza.


Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Presidente della Regione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo dell'Ente.

Alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del Consiglio di Amministrazione scaduto.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed ambientali e per la Pubblica Istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un



Commissario Straordinario, nominato dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, che decade trascorsi tre mesi della nomina.

Con il decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al Commissario Straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Nel termine di tre mesi il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito.

L'atto di convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai componenti l'organo collegiale con mezzi idonei (lettera raccomandata o telegramma) in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della seduta.

Ove ne sia ravvisata l'urgenza, che deve essere esplicitamente rappresentata nella convocazione e preliminarmente approvata nella relativa seduta, il Presidente può convocare il Consiglio, con un preavviso di almeno ventiquattrore.

Art. 13

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ispira la sua azione ai criteri del buon andamento, dell'efficacia e dell'equo rapporto tra costi e benefici.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) lo Statuto;
- b) il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- c) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- d) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- e) le alienazioni e le locazioni;
- f) gli impegni di spesa superiori a 20 milioni;
- g) la scelta e la nomina dei Direttori artistici;
- h) le collaborazioni esterne e gli incarichi professionali.


Le deliberazioni relative alle lettere a) e b), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, nonché quelle relative alle variazioni di Bilancio di cui all'art. 14, comma 6, della legge medesima, sono inviati all'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

Le deliberazioni relative alla lettera d), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, con esclusione di quelle relative alle variazioni di Bilancio, decorso il termine di sessanta giorni, senza che la Regione adotti un provvedimento motivato di diniego, il bilancio si intende approvato.

Art. 14

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione ed è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente:

- 
- a) due componenti effettivi e due supplenti dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali e dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, che li scelgono fra gli scritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) un componente effettivo e uno supplente dall'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze che li sceglie fra il personale del ruolo tecnico del bilancio con qualifica non inferiore a dirigente.

Il Presidente del Collegio è eletto dai Revisori effettivi e supplenti nella prima seduta successiva alla nomina.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Essi esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione dei componenti mancanti con le stesse modalità previste per la nomina.

Il nuovo Revisore rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori.

Art. 15

(Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti)

Rientrano nei compiti del Collegio dei Revisori:

- a) il riscontro degli atti di gestione dell'Ente è comunque effettuato entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del provvedimento, presso la sede dell'Ente;
- b) l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- d) l'esecuzione di verifiche di cassa;
- e) ogni altro adempimento di competenza dei Revisori.

Art.16

(Funzionamento degli organi)

Il funzionamento degli Organi dell'Ente, sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento contemplerà i rapporti tra gli organi stessi e tra questi e la struttura tecnico-amministrativa dell'Ente evidenziando modalità, procedure, metodi e criteri nonché livelli di responsabilità e compiti specifici.

Il regolamento sul funzionamento degli organi, il regolamento organico del personale e la pianta organica deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sottendono all'unitarietà degli intenti e degli indirizzi nonché ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia.

TITOLO III
DIREZIONI ARTISTICHE, INCARICHI ESTERNI

Art. 17
(Direttori Artistici)

I Direttori artistici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente tra soggetti di comprovata cultura musicale e documentata e rilevante esperienza professionale nel campo della musica sinfonica, da camera, lirica e del balletto, nonché tra soggetti di comprovata cultura teatrale e documentata e rilevante esperienza professionale in materia di spettacoli di prosa, con preferenza per quelli in possesso anche di esperienza organizzativa.

I Direttori artistici prescelti sono assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce termini e condizioni contrattuali ed il trattamento economico da corrispondere.

Art. 18
(Compiti dei Direttori Artistici)


I Direttori Artistici:

- a) predispongono i programmi delle attività dei rispettivi settori di competenza in assoluta autonomia e nel rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dei vincoli finanziari stabiliti dal bilancio preventivo;
- b) presentano al Consiglio di Amministrazione le caratteristiche dei programmi, relazionando dettagliatamente i costi degli spettacoli, delle rappresentazioni e delle attività da realizzare ciascuno per i rispettivi settori di competenza;
- c) assicurano l'unitarietà degli intenti dei programmi da loro predisposti collaborando con il Sovrintendente per incentivare le possibili sinergie fra i diversi settori;
- d) assicurano, per i rispettivi settori di competenza, la giusta attuazione dei programmi presentati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo a garantire la loro regolare esecuzione;
- e) propongono al Sovrintendente eventuali modifiche necessarie ed opportune ai programmi, agli spettacoli, alle rappresentazioni e alle attività nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) approntano i programmi e formulano i progetti espressamente richiesti dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Art. 19
(Collaborazione esterne e incarichi professionali)

Per specifiche e motivate esigenze, l'Ente, qualora non disponesse delle adeguate competenze, può avvalersi, mediante convenzione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità specifiche.

L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente e ai requisiti di correttezza e di specifica professionalità del prescelto, definisce la durata del rapporto, il compenso da corrispondere e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.



Art. 20

(Contratti a tempo determinato per la direzione di alcuni uffici)

In fase di prima organizzazione, in carenza di personale con sufficiente professionalità per garantire la funzionalità di settori essenziali per la vita dell'Ente, è consentito ricoprire i posti di responsabilità dei servizi e degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata annuale. I dirigenti esterni vengono prescelti con idonee procedure selettive tra persone particolarmente esperte e che siano in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

(Modalità di assunzione e trattamento del personale)

Si applica al personale dipendente dell'Ente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola i rapporti dei dipendenti dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Bellini di Catania.

Il trattamento economico di riferimento è quello fissato dal Contratto integrativo aziendale del Teatro Bellini di Catania stipulato in data 29.03.91.

Art. 22

(Assunzione e immissione in ruolo del personale già dipendente dell'Associazione «Ente Teatro di Messina»)

1. Il personale già in servizio presso l'Associazione "Ente Teatro di Messina", che, ai sensi dell'art.15, II comma, della L.R. n. 4/95, ha superato la prova idoneativa ivi prevista, è assunto a far tempo dal 1° Gennaio 1996, alle dipendenze dell'Ente Autonomo Regionale con rapporto di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato, con trattamento economico di cui all'art. 21. Il trattamento economico terrà conto delle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle attribuite dall'Associazione.
2. Detto personale è nominato in ruolo immediatamente dopo l'approvazione della prima pianta organica dell'Ente Regionale, con qualifica corrispondente a quella rivestita nell'Associazione, ~~prevedendo dal titolo di studio eventualmente richiesto per l'ammissione al concorso per la copertura del posto relativo.~~
3. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, con deliberazione contestuale, a determinare preliminarmente le corrispondenze di cui al secondo comma.
4. Ove i posti esistenti nella pianta organica non consentissero l'inquadramento di tutto il personale di cui al 1° comma in una qualifica funzionale esattamente corrispondente a quella rivestita presso l'Associazione di provenienza, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad inquadrare il personale residuale, individuato secondo i criteri stabiliti da apposito provvedimento deliberativo, in qualifiche omologhe, per livello, e similari per tipologia delle funzioni.
5. Nessuna nuova assunzione in ruolo è possibile fino a quando non si sia proceduto alla nomina di tutto il personale di cui all'art. 15 della L.R. 10.01.1995 n. 4 nel ruolo organico dell'Ente Regionale.

(NORMA FINALE SULLA REVISIONE DELLO STATUTO)

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione convocherà una seduta straordinaria per la verifica dell'attuazione dello Statuto e della sua adeguata rispondenza alle finalità della L.R. n. 4 del 1995, proponendo eventuali aggiunzioni e/o modificazioni.

IL PRESIDENTE
(Prof. Giuseppe Ventaglio)